



# COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Sessione ordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione Numero 32 del 15-12-2025

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala delle adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| Componente          | Referenza                | P/A |
|---------------------|--------------------------|-----|
| CICCHETTI SIMONE    | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | P   |
| PESATORI COSTANTINO | SINDACO                  | P   |
| CIGHETTI GIUSEPPINA | CONSIGLIERE              | P   |
| SERATO MARIAGRAZIA  | CONSIGLIERE              | P   |
| ZUCCHETTI DANIELA   | CONSIGLIERE              | A   |
| BASSANINI FRANCESCO | CONSIGLIERE              | P   |
| POLI NICOLA         | CONSIGLIERE              | P   |

| Componente       | Referenza   | P/A |
|------------------|-------------|-----|
| SERATO FABIANA   | CONSIGLIERE | A   |
| ANELLI ANTONIO   | CONSIGLIERE | P   |
| CREMONESI PIETRO | CONSIGLIERE | P   |
| MORANDI STEFANO  | CONSIGLIERE | P   |
| DACCO' UMBERTO   | CONSIGLIERE | P   |
| PAPA STEFANO     | CONSIGLIERE | P   |

Numero totale **PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il DOTT. NICOLA CARAVELLA, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. SIMONE CICCHETTI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,50%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che prevede l'esenzione dall'IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2022, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06 % o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 %, di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 % o diminuirla fino al limite dello 0,76 %;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 %, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 % o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 % di cui al comma 754, fino all'1,14 %, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che, per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
4. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2021:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione;

DATO ATTO CHE con il decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, è stata disposta l'integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO CHE, alla luce della nuova normativa il comune è tenuto obbligatoriamente a compilare il prospetto delle aliquote utilizzando l'applicativo informatico del MEF anche senza dover obbligatoriamente procedere alla diversificazione delle stesse;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATO il DM del 25 luglio 2023 recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha previsto il nuovo iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero sopra citato, stabilisce che, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per enti locali previsto è il 31/12 di ogni anno;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano*

*le disposizioni di legge vigenti”;*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono le seguenti:

| FATTISPECIE                                                                                                                                                         | NORMA DI RIFERIMENTO           | ALIQUOTA STABILITA DALLA LEGGE        | ALIQUOTA MINIMA CHE PUÒ ESSERE STABILITA DAL COMUNE | ALIQUOTA MASSIMA CHE PUÒ ESSERE STABILITA DAL COMUNE | ULTERIORE AUMENTO CHE PUÒ ESSERE STABILITO DAL COMUNE IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI (ART. 1, COMMA 755, DELLA LEGGE N.160/2019) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7                                                                                           | art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 | Esente                                |                                                     |                                                      | non previsto                                                                                                                               |
| abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9<br>* si applica una detrazione di euro 200                                                              | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 0,5%*                                 | 0                                                   | 0,6%*                                                | non previsto                                                                                                                               |
| fabbricati del gruppo catastale D                                                                                                                                   | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 0,86%<br>(0,76% riservato allo Stato) | 0,76%                                               | 1,06%                                                | non previsto                                                                                                                               |
| fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) | art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 | 0,1%<br>(esenti dal 2022)             | 0                                                   | (esenti dal 2022)                                    | non previsto                                                                                                                               |
| fabbricati rurali strumentali                                                                                                                                       | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,1%                                  | 0                                                   | 0,1%                                                 | non previsto                                                                                                                               |
| altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)                  | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 0,86%                                 | 0                                                   | 1,06%                                                | 1,14%                                                                                                                                      |
| aree fabbricabili                                                                                                                                                   | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 0,86%                                 | 0                                                   | 1,06%                                                | 1,14%                                                                                                                                      |
| terreni agricoli<br>(se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)                                                                              | art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 | 0,76%                                 | 0                                                   | 1,06%                                                | non previsto                                                                                                                               |

VISTO l'art. 1 comma 755 della L. 160/2019 che prevede la possibilità per il Comune di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

CONSIDERATO che il Comune di Castiglione d'Adda ha applicato la maggiorazione TASI nella misura dello 0,04 per cento a far data dal 2015 e fino all'anno 2019;

RITENUTO opportuno, in ragione del mantenimento degli equilibri di bilancio, approvare per il 2026 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria IMU che rimangono invariate rispetto all'anno 2025 senza procedere alla diversificazione come previsto dal decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, come da allegato prospetto che fa parte integrale e sostanziale del presente atto;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2020 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27/02/2023 avente ad oggetto: "aggiornamento dei valori indicativi medi di mercato delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU" con la quale venivano approvati i valori indicativi medi di mercato delle aree edificabili;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2026 i valori indicativi medi di mercato delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU, indicati nella delibera sopra citata;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2026 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n.08 del 12/12/2022;

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di cui al presente provvedimento è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione, allegato alla presente;

Con la seguente votazione legalmente espressa:

**7 Favorevoli:** Cicchetti Simone, Pesatori Costantino, Cighetti Giuseppina, Serato Mariagrazia, Bassanini Francesco, Poli Nicola, Anelli Antonio

**4 Contrari:** Cremonesi Pietro, Morandi Stefano, Dacco' Umberto, Papa Stefano;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, il prospetto delle aliquote e le detrazioni IMU anno 2026, come da allegato che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, secondo quanto disciplinato dal decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219;
3. Di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. Di confermare anche per l'anno 2026 i valori indicativi medi di mercato delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU, indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 43 del 27/02/2023;
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2026/2028;
6. Di provvedere, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
7. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata l'urgente necessità di provvedere,

con separata e unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –comma 4, del D.L. vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
SIMONE CICCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. NICOLA CARAVELLA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. NICOLA CARAVELLA

---

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*